

BGer 1C_359/2014 vom 25. Juli 2014

Bundesgericht, 2014-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_359_2014

FR: TF 1C_359/2014 du 25 juillet 2014

IT: TF 1C_359/2014 del 25 luglio 2014

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

E. 1.3

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Ora, richiamando semplicemente l' art. 84 LTF , essa non tenta del tutto di spiegare perché, in concreto, ne sarebbero adempiuti i presupposti, per cui il ricorso è inammissibile. Del resto il TPF, negando alla ricorrente la legittimazione per quanto concerne la trasmissione della documentazione sequestrata presso il domicilio di B._____ (decisione del 3 luglio 2014 consid. 1.4.3), ossia di un terzo, ha rettamente applicato la costante giurisprudenza vigente in materia. Non se ne è scostata neppure riguardo alle altre generiche critiche addotte dalla ricorrente. Non si è quindi chiaramente in presenza di un caso particolarmente importante.

Il ricorso è pure inammissibile, poiché diretto unicamente contro la decisione di chiusura della DGD, unica decisione della quale è chiesto l'annullamento. La ricorrente non chiede infatti di annullare la sentenza del TPF, con la quale peraltro non si confronta. Ora, la decisione della DGD non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e AIMP ; RS 351.1) e per l'effetto devolutivo del ricorso,

seppure anche da considerare come materialmente impugnata, è sostituita da quella della Corte dei reclami penali (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2, 134 II 142 consid. 1.4; sentenza 1C_686/2013 del 29 agosto 2013 consid. 2.3).

E. 2

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.